



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE di PACE DI ROVIGO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RESA NELL'AMBITO DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE DI MODESTA ENTITA'

RG: 77/17 promossa da:

con avv. E. Gallocchio

con avv. E. Gallocchio

contro

non costituita regolarmente

OGGETTO DELLA CAUSA: risarcimento danni da inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per parte attrice: "dichiararsi che vi è una responsabilità di I

per danni subiti dagli istanti

ai sensi del Reg. 261/2004 e dell'art. 1218 del codice civile. Pertanto gli istanti richiedono oltre a quanto già ottenuto a titolo di rimborso dalla compagnia di volo, la compensazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 261/2004, pari a € 250,00. Inoltre, richiedono il rimborso delle spese sostenute per il rientro in Italia in treno, e, in particolare, il costo dei biglietti del treno, spese di taxi, i costi per i pasti, pari a € 547,84, per un totale di 797,84 €.

Il tutto oltre le spese legali della presente procedura, come da separata nota spese".

Sent. 427/17
Pr 77/17
Ca 2855/17

Per parti convenute: nessuna, in quanto il mandato del legale non era stato sottoscritto correttamente ex art. 83 c.p.c., norma che stabilisce che nel caso di conferimento di procura speciale *ad litem* "l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore".

Ragioni di fatto e di diritto

In base al nuovo articolo 132 c.p.c. (Legge 69/09) la sentenza non deve più contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo. E' sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Parte ricorrente espone che [redacted] e [redacted] avrebbero dovuto imbarcarsi sul volo FR 4984 da Parigi (Beauvais) - a Treviso l' 8/4/2015 alle 11:05 per tornare in Italia, dopo una breve vacanza all'estero. Tuttavia, la sera del 7/4/2015 alle 18:17 il [redacted] ha ricevuto sul suo telefono cellulare un messaggio di testo da [redacted] con avviso della cancellazione del suddetto volo.

Il [redacted] avrebbe subito cercato di contattare la società per ulteriori informazioni e per l'assistenza utilizzando la chat attraverso il sito di [redacted]; ma lo stesso era inaccessibile. Anche il giorno successivo qualsiasi contatto con gli operatori della compagnia aerea sarebbe stato impossibile. In ogni caso, il sito non segnalava voli alternativi per i successivi due giorni. Dal momento che gli istanti avrebbero dovuto rientrare in Italia entro e non oltre la data dell'8/4/2015 per esigenze di lavoro, hanno dovuto cercare un trasporto alternativo. Essi sono stati quindi costretti a riprogrammare il rientro in Italia in treno, prenotando il viaggio da Parigi a Ginevra, e poi via Ginevra, Milano, Treviso e Milano, arrivando così a casa solo alle 00:30 del 9 aprile 2015, invece che alle 15.30 dell'8/4/2015, come sarebbe dovuto accadere se il loro volo non fosse stato cancellato.

[redacted] non avrebbe mai comunicato ai ricorrenti le ragioni della cancellazione del volo.

Solo in seguito è apparso sul sito web di [redacted] un avviso relativo allo sciopero indetto dal sindacato dei controllori del traffico aereo francese SNCTA per il periodo 8-9/4/2015. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla stampa italiana e internazionale, oltre che dal sito web del sindacato SNCTA, lo sciopero era stato già preannunciato. Il sindacato, infatti, aveva già presentato un avviso di sciopero per i giorni 25 al 27

marzo 2015, ma l'aveva poi ritirato a seguito del disastro aereo di Germanwings. Così SNCTA aveva presentato altri tre avvisi di sciopero, di cui uno per le date di 8-9 - 4/2015. Per questo motivo, lo sciopero non può essere considerato come evento imprevedibile. Inoltre, [redacted] non ha mai comunicato ai ricorrenti la possibilità di problemi a causa dello sciopero.

Gli istanti sarebbero stati lasciati privi di qualsivoglia assistenza dalla compagnia aerea, che non hanno neppure potuto contattare per avere informazioni. Inoltre avrebbero dovuto affrontare ingenti costi per poter rientrare in Italia autonomamente, informandosi da sé su mezzi di trasporto alternativi.

I ricorrenti hanno provveduto a inviare diffide a mezzo del proprio legale a [redacted] tramite raccomandata a/r del 5/5/2015, trasmessa anche via fax, e tramite fax del 4/9/2015. Le diffide sono state riscontrate da [redacted] con mail dell'8/6/2015 e con mail del 9/9/2015, trasmesse in via riservata personale al difensore degli istanti, e con le quali le richieste di risarcimento sono state rigettate.

Viene dato atto che [redacted] ha già rimborsato agli istanti la somma di € 165,96, pari al costo dei biglietti per il volo FR4984 inutilizzato. Tuttavia, gli istanti richiedono ora la compensazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 261/2004, pari a € 250,00. Inoltre, richiedono il rimborso delle spese sostenute per il rientro in Italia in treno, e, in particolare, il costo dei biglietti del treno, spese di taxi, i costi per i pasti, pari a € 547,84, per un totale di 797,84 €.

Il tutto oltre le spese legali della presente procedura, come da separata nota spese.

Instaurata correttamente il procedimento, veniva notificato il ricorso alla Compagnia di volo, la quale trasmetteva la propria costituzione in giudizio, che veniva tempestivamente trasmessa alla parte ricorrente, che depositava repliche, tempestivamente. La parte istante eccepiva la irregolarità della costituzione avversaria, per carenza di legittimazione. Il giudice, raccolta tutta la documentazione pervenuta, da ultimo le repliche il 26.6.17 decideva entro i 30 gg. concessi, alla luce della documentazione offerta, senza ritenere di fissare udienza.

Motivi della decisione

La domanda è meritevole di accoglimento.

Sulla competenza del Giudice di Pace di Rovigo

La competenza di questo giudice sussiste, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, laddove essa richiama la *lex fori* quale legge processuale (tra le numerose altre ad es. CASS., n. 11183/2005; GIUDICE DI PACE LINGUAGLOSSA, 12/3/2013; GIUDICE DI PACE PALERMO, 17/5/2013).

La competenza territoriale va dunque valutata ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c., ricomprendendo anche il foro del consumatore.

Nel caso di specie, come emerge dalla istruttoria documentale, Rovigo è il luogo di residenza di entrambi gli attori; risiede all'indirizzo di
addirittura dal 2011 (cfr. doc. 16 allegato). Inoltre, è il luogo di residenza abituale dei passeggeri (regolamento UE 593/2008, art. 5, n. 2, lett. a). Infine, è il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, perché gli attori hanno acquistato i biglietti mentre erano nella loro abitazione, pertanto la competenza sussiste ex art. 20 c.p.c..

Sulla carenza di legittimazione della convenuta Compagnia di volo

I ricorrenti eccepiscono la nullità della costituzione in giudizio di per difetto di conferimento di valida procura ai difensori ex art. 83 c.p.c., nonché l'inutilizzabilità delle predette deduzioni in mancanza dei requisiti di cui alla l. n. 183/1993.

L'eccezione è calzante.

Le norme processuali invocate sono applicabili al presente procedimento ai sensi dell'art. 19 dello stesso regolamento europeo n. 861/2007, che disciplina il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che stabilisce che "*Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento*".

Effettivamente, la procura alle liti depositata in giudizio, che risulterebbe essere stata teletrasmessa all'avv. indicato come procuratore e domiciliatario, è stata sottoscritta dall'avv.

ma la sottoscrizione di quest'ultimo non è stata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., norma che stabilisce che nel caso di conferimento di procura speciale *ad litem* "l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore".

L'avv. [redacted] ha sottoscritto anche il foglio di deduzioni, anch'esso trasmesso via fax all'avv. [redacted] e depositato in giudizio. Mancando il conferimento di procura all'avv. [redacted] però, mancano i requisiti di cui all'art. 1 l. 183/1993, che prescrive, tra l'altro, che la copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato si considera conforme all'atto trasmesso se all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Pertanto l'eccezione ulteriore di mancanza di conformità della copia teletrasmessa all'originale ex art. 1, co. 2, l. 183/1993. Calzante altresì l'eccezione di mancanza di conformità delle copie della "procura *ad litem*" e del foglio di deduzioni depositati in giudizio agli originali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c..

Le memorie sono, pertanto, inutilizzabili (CASS., n. 11955/2004), e la costituzione di [redacted] va dichiarata *tamquam non esset*, con conseguente accoglimento delle domande degli attori.

Nel merito

Si ravvisa una responsabilità di [redacted] per danni subiti dagli istanti ai sensi del Reg. 261/2004 e dell'art. 1218 del codice civile. Gli istanti, infatti, nell'occasione, sono stati lasciati privi di qualsivoglia assistenza dalla compagnia aerea, che non hanno neppure potuto contattare per avere informazioni. Inoltre hanno dovuto affrontare ingenti costi per poter rientrare in Italia autonomamente, informandosi da sé su mezzi di trasporto alternativi.

I ricorrenti hanno provveduto a inviare diffide a mezzo del proprio legale a [redacted] tramite raccomandata a/r del 5/5/2015, trasmessa anche via fax, e tramite fax del 4/9/2015. Le diffide sono state riscontrate da [redacted]

Ryanair con mail dell'8/6/2015 e con mail del 9/9/2015, trasmesse in via riservata personale al difensore degli istanti, e con le quali le richieste di risarcimento sono state rigettate.

In realtà, lo sciopero *de quo* era stato ampiamente preannunciato, come da documentazione allegata all'atto introduttivo (Cfr. doc. 14: fax dell'Avv. Elisa Gallocchio a [redacted] del 4/9/2015, con allegato avviso di sciopero del sindacato SNCTA tratto dal sito www.sncta.fr e pubblicato il 5/4/2015). Il sindacato SNCTA, infatti, aveva già presentato un avviso di sciopero per i giorni 25 al 27 marzo 2015, ma l'aveva poi ritirato a seguito del disastro aereo di Germanwings. Così SNCTA aveva presentato altri tre avvisi di sciopero, di cui uno per le date di 8-9 - 4/2015 (si veda l'avviso depositato, in allegato al fax trasmesso a [redacted]). La circostanza non è stata contestata da [redacted], che ha avuto modo di organizzarsi in prospettiva dello sciopero. Alcuna informazione è stata comunque mai fornita agli attori prima del messaggio di cancellazione del volo. Le circostanze straordinarie sono quelle "unpredictable", non prevedibili, e uno sciopero lungamente preannunciato non lo è affatto.

Alcuna informazione o assistenza, inoltre, è stata fornita dopo la cancellazione del volo. In particolare, alcuna informazione è stata fornita su voli di ritorno alternativi, in violazione dell'art. 5, co. 2, 8, c. 1, lett. a) regolamento UE 261/2004. Infatti, dopo la suddetta comunicazione, il sig. ([redacted]) ha subito cercato di contattare la società per ulteriori informazioni e per l'assistenza utilizzando la chat attraverso il sito di [redacted] ma lo stesso era inaccessibile. Anche il giorno successivo qualsiasi contatto con gli operatori della compagnia aerea è stato impossibile. In ogni caso, il sito non segnalava voli alternativi per i successivi due giorni.

Dal momento che gli istanti avrebbero dovuto rientrare in Italia entro e non oltre la data dell'8/4/2015 per esigenze di lavoro, hanno dovuto necessariamente provvedere da soli. Si ricorda che le premesse del Regolamento UE 261/2004 (artt. 11 e 12) impongono ai vettori di informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo, offrendo di proseguire su voli alternativi in condizioni soddisfacenti, perché possano decidere diversamente.

Viene accolta la domanda, per un totale di € 797,84, come da richieste documentate.

La causa viene decisa infatti sulla base delle prove documentali offerte, non contestate.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C... e
... nei confronti di C...

DICHIARA

che l... è debitrice nei confronti di ... e (...), della somma
in linea capitale di € 797,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e per l'effetto,

CONDANNA

- ... a pagare a (...)
- la somma in linea capitale di € 797,84, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
 - le spese legali sostenute e quantificate nella misura di € 250,00 per compensi di avvocato, € 27 per spese non imponibili, oltre spese generali nella misura del 15 %, C.P.A. ed IVA.

Così deciso in Rovigo il giorno 30 giugno 2017

Il Giudice di Pace avv. Marco Suttini

Marco Suttini

IL FUNZIONARIO
Valerio Materelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
21 LUG *ft*
IL CANCELLIERE

PER VERBA CONFORME
RITRAGGO, LI
28 LUG *ft*
IL CANCELLIERE